



Manuale per le Importazioni

Istruzioni per l'importazione di prodotti bio per la
commercializzazione con la Gemma

Versione 01.2026



Introduzione

Con la Gemma, Bio Suisse ha fissato un elevato standard di qualità per i prodotti biologici. Questo vale anche per i prodotti importati destinati al canale Gemma per i quali Bio Suisse richiede una certificazione secondo le direttive Bio Suisse sia per la coltivazione sia per il commercio ed eventuali fasi di trasformazione. Prima di autorizzare la commercializzazione con il marchio Gemma della merce, Bio Suisse verifica il flusso delle merci e il rispetto dei requisiti di tutti i livelli all'estero e di ogni partita importata.

Dato che per gli importatori ciò comporta anche un certo impegno, mettiamo a loro disposizione il presente manuale per l'importazione* con un formulario di autocontrollo che permette di scoprire rapidamente e in totale autonomia quali passi sono necessari prima della prevista importazione.

Per l'importazione di prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse vanno inoltre adempiute in ogni caso le prescrizioni dell'Ordinanza svizzera sull'agricoltura biologica.

Breve riassunto dei requisiti

Come importatori di prodotti bio per la commercializzazione con la Gemma necessitate di:

- un contratto di licenza o di produzione con Bio Suisse con il corrispondente allegato e un'autorizzazione d'importazione (cfr. direttive [parte I, cap. 2](#));
- un prodotto certificato secondo le direttive Bio Suisse, rispettivamente fornitori certificati secondo le direttive Bio Suisse (tutti i livelli interessati dalla coltivazione fino all'esportazione devono disporre di una certificazione secondo le direttive Bio Suisse);
- Una conferma di conformità Gemma deve essere presente nel Bio Suisse Supply Chain Monitor (SCM) per ogni partita di merce importata, [parte V, art. 5.1.4](#)

Obbligo di diligenza dell'importatore:

Il licenziatario deve garantire che il flusso delle merci possa essere documentato attraverso tutti i livelli della catena commerciale e di trasformazione fino al produttore della materia prima. Tutti i produttori e tutti i livelli della catena commerciale e di trasformazione devono essere certificati secondo le direttive Bio Suisse.

*In caso di dubbio non fa fede il presente manuale per l'importazione, bensì la versione tedesca integrale delle direttive Bio Suisse.

Indice

Introduzione	1
Indice	2
1. Requisiti di base	3
2. Certificazione all'estero Certificazione di aziende estere secondo le direttive Bio Suisse.....	4
3. Conferma Gemma per prodotti Bio Suisse Organic importati.....	5
4. Autorizzazione di prodotti d'importazione per la commercializzazione Gemma	6
5. Requisiti dell'Ordinanza bio.....	9
6. Associazioni di produttori direttamente riconosciute.....	10
7. Analisi dei residui per le importazioni di prodotti Bio Suisse Organic (prodotti a rischio)	11

1. Requisiti di base

Formulario di autocontrollo

Domanda	Documento per la verifica	sì	no	Misure:
1. È a disposizione un contratto di licenza o di produzione con Bio Suisse?	Contratto di licenza o di produzione Gemma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In caso negativo: contattare Bio Suisse resp. inoltrare un'apposita domanda.*
2. Licenziatario: il prodotto figura nell'allegato al contratto di licenza?	Allegato al contratto di licenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In caso negativo: inoltrare domanda di licenza*
3. Licenziatario: nell'allegato al contratto di licenza è vistato il campo „importazione” accanto al prodotto?	Allegato al contratto di licenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In caso negativo: inoltrare domanda di licenza*
4. TUTTE le aziende della filiera (coltivazione, trasformazione, commercio) dispongono di una certificazione secondo le direttive Bio Suisse valida risp. la materia prima proviene da un'associazione di produttori direttamente riconosciuta (vedi elenco nel capitolo 6)?	Certificato Bio Suisse o certificato dell'associazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In caso negativo: i fornitori devono essere certificati da ICB AG o bio.inspecta (vedi capitolo 2. Certificazione all'estero)

* Link utile:

<https://www.bio-suisse.ch/it/licenzaperlagemma.php>

E-mail: verarbeitung@bio-suisse.ch

2. Certificazione all'estero

Certificazione di aziende estere secondo le direttive Bio Suisse

La certificazione di aziende biologiche estere (agricoltura, raccolta selvatica, acquacoltura, apicoltura, trasformazione, commercio e stoccaggio) secondo le direttive Bio Suisse viene eseguita dagli organismi di certificazione svizzeri International Certification Bio Suisse AG (ICB, www.icbag.ch), affiliata Bio Suisse e da bio.inspecta AG (www.bio-inspecta.ch).

ICB collabora con organismi di controllo nazionali e internazionali. Elenco: www.icbag.ch -> [organismi di controllo](#). bio.inspecta certifica solo aziende controllate dalla stessa o da un organismo di controllo riconosciuto (da Bio Suisse) con il quale ha stipulato un subcontratto. [Elenco](#)

Enti di certificazione per aziende all'estero

bio.inspecta AG Casella postale 5070 Frick Tel. + 41 62 865 63 00 contatto@bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch Numero di accreditamento: SCESp 0006	INTERNATIONAL CERTIFICATION BIO SUISSE AG Peter Merian-Strasse 34 4052 Basel Tel. +41 61 385 96 50 info@icbag.ch www.icbag.ch Numero di accreditamento: SCESp 0120
---	--

La certificazione dell'intera catena di produzione secondo le direttive Bio Suisse è il presupposto per poter contrassegnare il prodotto con il marchio Gemma.

Le aziende certificate secondo le direttive Bio Suisse fuori della Svizzera possono utilizzare la designazione e il logo «BIOSUISSE ORGANIC». I prodotti pensati per l'esportazione in Svizzera devono essere adeguatamente contrassegnati sui contenitori, sulle bolle di consegna e sulle fatture. Sui contenitori da esportazione deve essere utilizzato il logo.

Importante: all'interno della Svizzera e in caso di esportazione fuori dalla Svizzera, BIOSUISSE ORGANIC (designazione e logo) non può essere utilizzato.

Panoramica delle certificazioni necessarie secondo l'azienda, vedi [allegato 3](#) alla [parte V, art. 3.1.6](#):

3. Conferma Gemma per prodotti Bio Suisse Organic importati

Tutti i prodotti spediti in Svizzera al fine di essere commercializzati con la Gemma, il marchio di Bio Suisse, devono essere dichiarati all'interno dell'SCM e validati da Bio Suisse.

<https://international.biosuisse.ch/it/homepage>

- Nell'SCM deve essere indicato il flusso finanziario delle merci, dal produttore della materia prima all'importatore svizzero.
- La registrazione dell'importazione all'interno dell'SCM viene effettuata non appena la merce viene sdoganata in Svizzera dall'importatore (importazione fisica).
- Le transazioni SCM devono essere inviate a Bio Suisse entro 6 settimane dalla fornitura in Svizzera.
- Bio Suisse elabora quindi le transazioni inviate entro 5 giorni lavorativi.

Procedimento all'interno dell'SCM:

1. Esportatore: apertura della transazione nell'SCM e dichiarazione dei dati relativi al prodotto fornito.
 2. Importatore: verifica della completezza e della correttezza dei dati presenti all'interno della transazione.
 3. Bio Suisse: verifica e conferma della conformità Gemma. L'elaborazione di una transazione da parte di Bio Suisse avviene entro 5 giorni lavorativi.
- Nei limiti del possibile gli importatori dovrebbero commercializzare la merce solo dopo che Bio Suisse ne ha confermato la conformità.
 - Termine per l'inoltro per tutte le forniture: al più tardi entro 6 settimane dopo l'importazione.

TRACES:

Per quanto riguarda il flusso delle merci provenienti da paesi terzi (fuori dall'Europa) e importate direttamente in Svizzera, deve essere registrato un certificato di controllo in TRACES. Questo appare nel SCM alla voce «C. Informazioni aggiuntive» e l'importazione BIOSUISSE ORGANIC può essere confermata da Bio Suisse solo quando si risponde a questo punto con «Sì».

Informazioni importanti:

La conferma nell'SCM riguarda esclusivamente la conformità o lo stato della certificazione delle aziende interessate all'interno del flusso delle merci. Spetterà agli enti competenti, indipendentemente dall'SCM, decidere in merito a eventuali divieti (temporanei) di commercializzazione sulla base di altri avvenimenti, come ad esempio la presenza di residui.

Informazioni e registrazione:

Ulteriori informazioni, processi e linee guida SCM per esportatori, importatori e uffici di controllo sono disponibili all'indirizzo international.biosuisse.ch/it/homepage

4. Autorizzazione di prodotti d'importazione per la commercializzazione Gemma

2 Autorizzazione di prodotti d'importazione per la commercializzazione Gemma

L'autorizzazione di prodotti d'importazione per la commercializzazione Gemma e le eventuali restrizioni si fondano su [Principi e obiettivi Parte V, Cap. 1, Pagina 266](#). Ogni prodotto d'importazione viene esaminato sulla base dei criteri indicati sotto.

Le decisioni sulle autorizzazioni per la commercializzazione Gemma di prodotti d'importazione e sulla loro origine, comprese le eventuali restrizioni e i termini di un riesame, sono riportate nell'elenco autorizzazioni Gemma che viene costantemente aggiornato: international.bio-suisse.ch.

Decisiva ai fini di un'autorizzazione Gemma è la valutazione generale di tutti i criteri elencati in [Priorità alla produzione e trasformazione svizzera Parte V, Cap. 2.1, Pagina 267](#), [Priorità per l'Europa/Stati che si affacciano sul Mediterraneo Parte V, Cap. 2.2, Pagina 268](#), [Credibilità Parte V, Cap. 2.3, Pagina 268](#).

2.1 Priorità alla produzione e trasformazione svizzera

2.1.1 Priorità alla produzione svizzera

Maggiore è la disponibilità in Svizzera, tanto più Bio Suisse valuta la commercializzazione Gemma di un prodotto d'importazione come critica. I criteri per la valutazione della disponibilità in Svizzera sono:

- superfici di coltivazione e quantità di prodotti attuali e potenziali in Svizzera (in generale, oscillazioni annuali e stagionali, progetti per l'incentivazione della produzione ecc.)
- Idoneità alla coltivazione/adequazione alle condizioni locali
- Varietà/qualità coltivate in Svizzera

Per i prodotti la cui domanda può essere in parte o per la maggior parte coperta dalla produzione svizzera, sono a disposizione i seguenti strumenti di restrizione:

- Norme d'importazione statali (protezione doganale)
- Accordi specifici sui prodotti Bio Suisse/operatore di mercato (priorità/quota svizzera, acquisto garantito della produzione svizzera ecc.)
- Obbligo di autorizzazione speciale per la commercializzazione Gemma di prodotti d'importazione

2.1.2 Priorità alla trasformazione svizzera

La commercializzazione Gemma di prodotti d'importazione trasformati è consentita solo in casi eccezionali e va motivata. La trasformazione/l'imballaggio deve avvenire preferibilmente direttamente nel paese d'origine ovvero nella regione d'origine dell'ingrediente principale/degli ingredienti principali.

Ogni prodotto d'importazione trasformato viene esaminato nel quadro dell'esame della domanda di licenza inoltrata dall'importatore svizzero. L'autorizzazione della trasformazione ed eventualmente della confezione venduta al dettaglio all'estero è possibile nei seguenti casi o sulla base dei seguenti criteri:

- a) non è possibile produrre o trasformare in Svizzera un determinato prodotto nella qualità o quantità richiesta.
- b) La concessione dell'autorizzazione a produttori esteri supplementari è ragionevole o necessaria per ragioni legate al diritto della concorrenza (prevenzione della creazione di un monopolio) o per considerazioni connesse alla strategia di approvvigionamento (sicurezza delle forniture).
- c) Trasformazione semplice di prodotti grezzi nel loro paese d'origine ai fini di preservarne la qualità (ad esempio essiccare, surgelare, denocciolare, pulire, selezionare, sbucciare (ad eccezione dei cereali), spremere, invasare e confezionare in grandi contenitori).
- d) Specialità prodotte totalmente nel paese d'origine con il riconoscimento AOP/GUB o con un'altra chiara denominazione di origine (compresa la confezione per la vendita al dettaglio).
- e) Comprovati vantaggi della trasformazione e/o del confezionamento per la vendita al dettaglio all'estero per quanto riguarda

- la qualità del prodotto
 - l'ecologia e/o
 - l'utilizzo dei sottoprodotti/la riduzione degli sprechi alimentari.
- f) contributo alla creazione di valore aggiunto in una regione a basso reddito.
- g) Produzione presso una sede di produzione esistente di un licenziatario Gemma in un paese estero vicino (ad una distanza massima di 200 km in linea d'aria dal confine con La Svizzera).

2.2 Priorità per l'Europa/Stati che si affacciano sul Mediterraneo

Qualora un prodotto debba essere importato, va data la priorità a prodotti provenienti da un paese estero vicino e dall'Europa/Stati che si affacciano sul Mediterraneo (SAM)*. L'origine e le distanze di trasporto vanno motivate, i trasporti su distanze molto lunghe (importazioni da Stati al di fuori di Europa/SAM) sono permessi solo con restrizioni:

- a) per prodotti che non sono disponibili in Europa/SAM o che lo sono solo in misura limitata
- b) per prodotti che offrono un valore aggiunto in termini di sostenibilità superiore a quello offerto dalle direttive Bio Suisse (si veda [Prodotti provenienti da paesi al di fuori di Europa/SAM Parte V, Art. 2.2.3, Pagina 268](#)).

2.2.1 Foraggio proveniente dall'Europa

I foraggi Gemma devono di norma provenire da produzione europea (per i paesi si veda la cartina alla fine della presente prescrizione). Fanno eccezione i sottoprodotti dell'industria alimentare svizzera ottenuti da materie prime importate da paesi extraeuropei, erbe, spezie e componenti dei prodotti contenuti nell'elenco dei fattori di produzione e in premiscele (si veda [Mangimi Gemma Parte II, Art. 4.2.3.1, P. 98](#)).

2.2.2 Prodotti freschi provenienti dall'Europa/SAM

I prodotti freschi (frutta, verdura, erbe e funghi freschi) nonché i succhi di frutta, le polpe e i prodotti surgelati che devono venire importati da Stati al di fuori dell'Europa/SAM possono essere commercializzati con la Gemma solo in casi eccezionali. Fanno eccezione i prodotti che per ragioni climatiche non possono essere coltivati in Europa/SAM o non possono esserlo in quantità o qualità sufficiente.

2.2.3 Prodotti provenienti da paesi al di fuori di Europa/SAM

I prodotti che per ragioni climatiche non possono essere coltivati in Europa/SAM, o non possono esserlo in quantità o qualità sufficiente, possono di norma essere importati senza restrizioni da Stati al di fuori dell'Europa/SAM ed essere commercializzati con la Gemma.

Se un prodotto proveniente dall'Europa/SAM è disponibile in quantità/qualità sufficiente, un valore aggiunto in termini di sostenibilità apportato da un'azienda o un progetto di produzione, superiore a quello offerto dalle direttive Bio Suisse, può giustificare importazioni di prodotti provenienti da uno Stato al di fuori dell'Europa/SAM.

Valori aggiunti in termini di sostenibilità riconosciuti che vanno oltre le direttive Bio Suisse:

- prodotti provenienti da piccoli agricoltori/gruppi di piccoli agricoltori (ai sensi di [Gruppi di piccoli agricoltori Parte V, Art. 3.1.1.3, Pagina 270](#))
- e commercializzati secondo standard riconosciuti di commercio equo e solidale
- aziende/progetti caratterizzati da prestazioni eccezionali nei campi della biodiversità, della produzione sostenibile di energia, delle condizioni di lavoro dei collaboratori, dell'impegno sociale e della sicurezza alimentare nella regione, del sostegno alle minoranze ecc.

2.3 Credibilità

I prodotti Gemma importati devono riflettere i valori di Bio Suisse (ai sensi delle linee direttive). Qualora sussistano indizi che nella coltivazione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti Gemma importati tali valori vengono violati, la commercializzazione Gemma può venire limitata.

Nonostante il rispetto delle direttive Bio Suisse, la produzione e il commercio di prodotti d'importazione possono avere conseguenze negative in materia di sostenibilità e quindi anche sulla credibilità della Gemma. Tali effetti vengono esaminati caso per caso. Per mitigare gli aspetti critici vengono definite misure specifiche.

Definizione di Europa:

*Imm.: grigio scuro = Europa, grigio scuro tratteggiato = ulteriori Stati che si affacciano sul Mediterraneo (SAM)



5. Requisiti dell'Ordinanza bio

Il requisito fondamentale per l'importazione di prodotti biologici è l'osservanza dell'Ordinanza bio svizzera. Giusta l'Ordinanza bio, per l'importazione di prodotti biologici devono essere adempiute determinate condizioni. Occorre distinguere fra due casi:

1. Prodotti provenienti da un Paese che figura nell'elenco dei Paesi (Argentina, Australia, Cile, Costa Rica, stati membri dell'UE, India, Israele, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Tunisia, USA):
 - La certificazione deve essere eseguita da un ufficio di controllo che figuri nell'elenco dei Paesi (Ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica).
2. Prodotti provenienti da un altro Paese:
 - La certificazione deve essere effettuata da parte di un ente di certificazione o da un'autorità di controllo riconosciuti dall'UE o dall'UFAG.

Certificati di controllo

Per le importazioni da paesi non facenti parte dell'UE vige l'obbligo di certificato di controllo. Il certificato di controllo viene redatto tramite il sistema di informazione TRACES dell'UE (cfr. Ordinanza sull'agricoltura biologica, art. 24 e Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica, art. 16a-f).

Il certificato di controllo va rilasciato:

- a. dall'autorità o ente di certificazione del produttore o trasformatore
- b. se non è il produttore o il trasformatore bensì un'altra impresa che esegue l'ultima fase della trasformazione: dall'autorità o dall'ente di certificazione dell'impresa.

Importazione e vendita di prodotti ottenuti nel quadro della conversione all'agricoltura biologica

L'importazione di prodotti derivati dalla conversione all'agricoltura biologica è soggetta a forti restrizioni. Le restrizioni sono riportate all'interno dell'Ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica.

Contatto

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
Sezione promozione della qualità e delle vendite
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Bernatel. 058 462 25 11
fax 058 462 26 34
e-mail info@blw.admin.ch
sito internet www.blw.admin.ch

Link utili

Ordinanza Bio	www.admin.ch/ch/i/sr/c910_18.html
Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica	www.admin.ch/ch/i/sr/c910_181.html
Ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica	www.admin.ch/eli/cc/2020/954/it
Organismi di certificazione e autorità di controllo al di fuori dell'elenco dei paesi	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02021R1378-20241107#anx_II

6. Associazioni di produttori direttamente riconosciute

Oltre ai prodotti di aziende individuali, Bio Suisse può riconoscere anche prodotti di associazioni di produttori le cui direttive sono considerate equivalenti alle direttive Bio Suisse. Bio Suisse decide di caso in caso se un'associazione di produttori può essere riconosciuta direttamente. Il criterio principale è che le direttive dell'associazione e la prassi di riconoscimento siano riconosciute come equivalenti alle direttive e alla prassi di riconoscimento di Bio Suisse.

In caso di decisione positiva Bio Suisse stipula un accordo di collaborazione con l'associazione di produttori nel quale sono disciplinati i dettagli della collaborazione.

I prodotti certificati dalle associazioni di produttori elencate [nell'allegato 4 alla parte V art. 3.1.7](#) sono direttamente riconosciuti da Bio Suisse alle seguenti condizioni:

- Si tratta di prodotti vegetali.
- Si tratta di materie prime o di materie prime stoccate o ulteriormente trasformate su incarico del produttore senza aggiunta di altri ingredienti o additivi;
- Le aziende di trasformazione e le imprese commerciali a valle delle aziende agricole devono essere certificate secondo le direttive Bio Suisse.

I magazzini per conto terzi riconosciuti dalle associazioni di produttori sono in genere soggetti al riconoscimento diretto e non devono quindi essere certificati ai sensi delle direttive Bio Suisse.

7. Analisi dei residui per le importazioni di prodotti Bio Suisse Organic (prodotti a rischio)

Si applica [la parte V, cap. 3.8](#) Politica dei residui con [l'allegato 1 alla parte V, cap. 3.8: Prodotti a rischio](#)

Allegato 1 alla parte V, cap. 3.8: Prodotti a rischio

Per le seguenti colture ovvero per i seguenti Paesi di origine, esiste un elevato rischio:

- OGM in soia, mais, colza e altre colture critiche in rapporto agli OGM
- contaminanti organoclorurati nel caso di semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca
- radioattività nel caso di prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari
- pesticidi nel caso di prodotti provenienti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia
- pesticidi in prodotti provenienti dall'India

1. Requisiti generali

- I campioni da analizzare vanno prelevati da merce effettivamente importata. Al riguardo deve essere osservata una di queste varianti:
 - Variante 1, prelievo di campioni in Svizzera: analisi singole ripartite nel corso dell'anno o analisi collettive almeno una volta per anno civile, composte da unità ragionevoli dello stesso prodotto e di uguale origine. Occorre assicurare che, in caso di residui, possano essere eseguite analisi delle singole forniture.
 - Variante 2, prelievo di campioni presso l'esportatore (ultimo punto prima dell'importazione diretta in Svizzera): Il prelievo dei campioni viene eseguito da un organismo indipendente (senza interessi commerciali nei confronti della merce in questione) ed è rappresentativo della relativa partita di merci. Il processo avviene nella merce imballata o in trattamento, così come viene esportata direttamente in Svizzera. In questo caso non sono ammesse analisi collettive.
- Per entrambe le varianti vale quanto segue: Le analisi vanno eseguite in un laboratorio in Svizzera o in un laboratorio riconosciuto da Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e.V. (laboratorio accreditato con metodi che devono interessare il settore accreditato del laboratorio, ad esempio ISO 17025). Ciò vale anche per analisi relative a OGM e alla radioattività, anche se per tali metodi non c'è un riconoscimento specifico da parte del BNN.
- Il rapporto di analisi deve poter essere messo inequivocabilmente in relazione con la merce importata, ad esempio indicando il numero di partita.
- I risultati positivi delle analisi vanno notificati immediatamente all'ente di certificazione (sulla base del contratto stipulato con lo stesso) e a Bio Suisse (mediante formulario per la notifica di residui; si veda www.blw.admin.ch).
- L'importatore è responsabile del rispetto di tali requisiti.
- Se il procedimento descritto in singoli casi non è attuabile, su richiesta sono possibili autorizzazioni speciali in via preliminare.
- L'adempimento degli eventuali obblighi di analisi secondo leggi o ordinanze sull'agricoltura biologica, svizzere o estere, è sempre condizione per la commercializzazione con il marchio Gemma. I requisiti elencati nel presente allegato si applicano in aggiunta. Le analisi eseguite secondo tali disposizioni contano tuttavia ai fini dell'adempimento dei requisiti di Bio Suisse.

Requisiti relativi alla documentazione delle analisi

Il rispetto di tutti i requisiti viene verificato periodicamente. A questo scopo devono essere a disposizione i seguenti documenti da inoltrare su richiesta:

- Tutti i risultati delle analisi, inclusa la prova che tutti i requisiti relativi alle analisi (limite di quantificazione (limit of quantification LOQ), elenco delle sostanze attive ecc.) sono stati rispettati.

- Descrizione del prelievo del campione, almeno tali dati:
 - data del prelievo
 - persona che ha prelevato il campione
 - luogo del prelievo (prima o dopo la ricezione, dopo la trasformazione, dopo il reimballaggio ecc.)
 - modalità di prelievo (rappresentativo vs. casuale/mirato)

2. Requisiti particolari

2.1 Colture OGM

a) Soia, granoturco e colza

Di ogni partita importata o consegna di soia (incl. bevanda di soia), granoturco e colza nonché dei loro prodotti, proveniente da tutti i paesi, vanno analizzati campioni mediante uno screening di OGM.

b) Altri Paesi e colture critici in relazione agli OGM

Di altri prodotti provenienti da Paesi e colture critici in relazione agli OGM secondo l'elenco riportato [nell'Allegato 1 alla parte V art. 4.2.2.5: Elenco dei Paesi e delle colture critici in relazione agli OGM](#), vanno analizzati campioni tramite uno screening di OGM. Eseguire il prelievo come segue:

- In caso di «a» confermato, «b» probabile coltivazione e «x» incrocio possibile, eseguire il prelievo di ogni partita importata
- dove non è ancora nota la coltivazione, ma è presente l'autorizzazione «c»: almeno un campione di una partita importata per anno e Paese

c) Prodotti fortemente lavorati

Per l'importazione di prodotti fortemente lavorati il cui DNA a causa della trasformazione è in parte o completamente degradato l'azienda produttrice è tenuta a provare l'assenza di OGM nelle materie prime. Ciò sarà verificato nel quadro della certificazione annuale Bio Suisse dell'azienda di produzione.

Esempi:

- olio raffinato di colza, granoturco o soia
- gallette di mais
- amido di mais/amido di mais ceroso
- lecitina di soia, salsa di soia
- estrusi, glucosio, maltosio, destrosio di mais
- zucchero di canna, melassa e caramello istantaneo di canna da zucchero, rum

d) Requisiti relativi alle analisi e ai metodi d'analisi

Il limite di rilevazione degli apparecchi per analisi deve essere pari ad almeno lo 0,1 % sia per le analisi qualitative PCR (promotore 35S e terminatore NOS) che per le analisi quantitative PCR. Se dalle analisi qualitative PCR risulta la presenza di OGM, vanno eseguite un'analisi quantitativa PCR e un'identificazione.

2.2 Semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca

Di ogni partita importata di semi di zucca e di prodotti a base di semi di zucca (ad eccezione di semi non destinati al consumo) vanno prelevati campioni per verificare la presenza di contaminanti organoclorurati.

- Requisiti relativi alle analisi: $LOQ \leq 0,01 \text{ mg/kg}$
- Il campione deve essere analizzato per verificare la presenza dei seguenti contaminanti organoclorurati: aldrina, isomeri di DDD, isomeri di DDE, isomeri di DDT, dicofol, dieldrina, isomeri di endosulfan incl. solfato di endosulfan, endrin, HCB, isomeri di HCH (tranne lindano), lindano (gamma-HCH), tetradifon. Per quanto riguarda gli isomeri vanno analizzati tutti gli isomeri presenti.

2.3 Prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari

Per i prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari (ad esempio Chernobyl, Fukushima) le analisi relative alla radioattività devono essere eseguite ai sensi dei requisiti contenuti nel documento separato: [«Exigences d'analyses pour les produits Bio Suisse provenant de zones influencées par des accidents nucléaires» \(solo in francese\)](#).

2.4 Prodotti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia

I prodotti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia devono soddisfare requisiti aggiuntivi. Per ogni partita importata dei prodotti elencati vanno eseguite le seguenti analisi (analisi eseguite in ottemperanza a termini di legge contano ai fini dell'adempimento dei requisiti di Bio Suisse):

- screening dei pesticidi (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, ad esempio LC-MS/MS, GC-MS/MS ecc.), almeno 300 sostanze attive: tutti i prodotti
- fosfano (idrogeno fosforato) – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: tutti i prodotti, salvo prodotti freschi, merce surgelata e olio
- glifosato (incl. AMPA) – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: cereali e semi oleosi (incl. soia)
- chlormequat e mepiquat – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: cereali (salvo granoturco e miglio), semi di lino, colza, semi di girasole, soia
- erbicidi acidi («acidi fenossialcancarbossilici»), incl. idrolisi alcalina – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: semi di lino, colza, soia, frumento
- nicotina – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: bacche di goji dalla Cina

2.5 Prodotti provenienti dall'India

Per i prodotti provenienti dall'India è necessario eseguire un'analisi dei residui ai sensi della seguente lista.

Per ogni partita importata dei prodotti elencati vanno eseguite le seguenti analisi (analisi eseguite in ottemperanza a termini di legge contano ai fini dell'adempimento dei requisiti di Bio Suisse):

- screening dei pesticidi (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, ad esempio LC-MS/MS, GC-MS/MS ecc.), almeno 300 sostanze attive: sesamo, soia, semi di lino, riso, lenticchie e spezie
- ossido di etilene (ammontare di ossido di etilene e 2-cloroetanolo, espresso in ossido di etilene) – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: tutti i prodotti (eccetto frutta surgelata e conserve)
- fosfano (idrogeno fosforato) – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: semi di lino, sesamo, soia, riso, lenticchie e spezie; salvo olio
- glifosato (incl. AMPA) – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: soia e semi di lino
- chlormequat e mepiquat – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: soia e lenticchie
- paraquat – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: lenticchie
- erbicidi acidi («acidi fenossialcancarbossilici»), incl. idrolisi alcalina – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: semi di lino, soia, sesamo e lenticchie
- nicotina – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: semi di lino